



GIOVANI SI



Regione Toscana



DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

PER LE SOTTOMISURE COLLEGATE AL BANDO "SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI STRATEGICI E LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI (GO) DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA (PEI - AGRI)"

ANNUALITÀ 2017

Indice generale

Indice generale

1	Competenze tecnico amministrative	4
2	Requisiti di accesso relativi ai beneficiari	4
2.1	Condizioni di accesso generali	4
2.2	Altre limitazioni	5
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3	Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure	6
3.1	Localizzazione degli interventi	6
3.2	Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva	6
4	Spese ammissibili/non ammissibili	7
5	Cumulabilità	7
6	Specifiche di sottomisura/operazione	8
6.1	Sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"	8
6.1.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	8
6.1.2	Destinatari finali	8
6.1.3	Tematiche delle azioni formative	9
6.1.4	Interventi finanziabili	9
6.1.5	Spese ammissibili	9
6.1.6	Localizzazione degli interventi	9
6.1.7	Documenti specifici	9
6.1.8	Principi e criteri di valutazione delle proposte	10
6.1.9	Ulteriori disposizioni	10
6.2	Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"	11
6.2.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	11
6.2.2	Destinatari finali	11
6.2.3	Tematiche delle azioni informative	12
6.2.4	Interventi finanziabili	12
6.2.5	Spese ammissibili	12
6.2.6	Spese non ammissibili	12
6.2.7	Spesa massima ammissibile	13
6.2.8	Documenti specifici	13
6.2.9	Principi e criteri di valutazione delle proposte	13
6.2.10	Ulteriori disposizioni	13
6.3	Sottomisura 1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali"	14
6.3.1	Entrata in vigore del regime	14
6.3.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto	14
6.3.3	Destinatari finali	14

6.3.4	Condizioni di accesso generali.....	15
6.3.5	Tematiche delle visite	15
6.3.6	Interventi finanziabili.....	15
6.3.7	Localizzazione degli interventi.....	16
6.3.8	Spese ammissibili	16
6.3.9	Spese non ammissibili	17
6.3.10	IVA e altre imposte e tasse	17
6.3.11	Principi e criteri di valutazione delle proposte.....	18
6.3.12	Contenuti della domanda di aiuto	18
6.3.13	Ulteriori disposizioni	18
6.4	Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"	19
6.4.1	Denominazione e finalità della sottomisura	19
6.4.2	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto.....	19
6.4.3	Condizioni di accesso.....	20
6.4.4	Investimenti e costi ammissibili.....	20
6.4.5	Limitazioni collegate agli investimenti	20
6.4.6	Tasso di contribuzione e minimali e massimali.....	22
6.4.7	Principi e criteri di valutazione delle proposte.....	23
6.4.8	Ulteriori disposizioni	23

1 Competenze tecnico amministrative

Il settore "Formazione, consulenza e innovazione" della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PS-GO finanziabili, e di verifica della realizzazione dei PS-GO.

Il documento attuativo "Competenze", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016, definisce le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti.

Il documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 e s.m.i (di seguito "Disposizioni comuni"), riporta le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione).

Il documento Direttive comuni per l'attivazione della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", di cui alla Delibera n.1249 del 13-11-2017, riporta le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali specifici per la Misura 1.

2 Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

2.1 Condizioni di accesso generali

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento Disposizioni comuni.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla

tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs n. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. n. 24/2014 e D.lgs n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.2 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni:

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "De minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
3. essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a 150.000 euro, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
4. non avere procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017 o non aver riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi; in caso contrario è sospeso il pagamento degli aiuti fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna definitiva il contributo è revocato.

3 Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni.

3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva

In domanda di aiuto il beneficiario deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente,

sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4 Spese ammissibili/non ammissibili

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

5 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure inserite nel presente Bando PS-GO non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6 Specifiche di sottomisura/operazione

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

6.1 Sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PS-GO, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" - Annualità 2016, approvato con D.D. n. 13017 del 28/11/2016 e pubblicato sul BURT Parte terza n. 50 del 14.12.2016, Supplemento n. 198 (di seguito bando 1.1) e alle successive modifiche di cui al Decreto n.17026 del 20.11.2017.

La sottomisura è finalizzata a realizzare attività formative di aggiornamento e di formazione professionale degli operatori coinvolti nelle attività agricole e forestali per favorire l'acquisizione di conoscenze tecniche e l'introduzione di processi innovativi attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento (formazione-aggiornamento), con contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti e con diverse modalità e strumenti di attuazione.

Per le attività relative a questa sottomisura l'avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it).

6.1.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Agenzie formative singole accreditate ai sensi della Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i. così come previsto dal bando 1.1, che fanno parte del partenariato del PS-GO.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere l'accordo di cooperazione o l'ATS per la realizzazione del PS-GO.

Il PS-GO, che comprende le operazioni sottomisura 1.1, è presentato dal soggetto capofila mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti partecipanti al progetto.

Per quanto riguarda il coaching, oltre all'Agenzia formativa accreditata, dovranno essere coinvolte una o più imprese aventi un'unità produttiva nel territorio regionale il cui ambito di operatività sia coerente con il Piano Strategico del Gruppo Operativo. Tali soggetti non sono tenuti all'accreditamento formativo e non possono essere intestatari di quote di contributo sottomisura 1.1. Le imprese coinvolte nelle attività di coaching devono essere già individuate in sede di presentazione del PS-GO.

6.1.2 Destinatari finali

Sono destinatari dell'attività di formazione i seguenti soggetti con sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare all'attività formativa anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

6.1.3 Tematiche delle azioni formative

Le attività formative e i workshop dovranno essere coerenti con la tematica e l'innovazione oggetto del PS-GO di cui fanno parte integrante e sostanziale.

6.1.4 Interventi finanziabili

Possono essere finanziati:

Corsi di formazione

a) corsi medi: attività d'aula o comunque svolte in modo collettivo di durata compresa tra 21 e 60 ore;

b) corsi brevi: attività d'aula o comunque svolte in modo collettivo di durata inferiore o pari a 20 ore.

Non sono finanziabili i corsi di lunga durata (maggiore di 60 ore) e i corsi e-learning.

Coaching: intervento finalizzato a sostenere un'attività di tutoraggio a nuovi giovani agricoltori (41 anni non compiuti) da parte di agricoltori esperti già ben avviati.

Workshop: interventi di apprendimento attivo condotti e assistiti da uno o più facilitatori.

6.1.5 Spese ammissibili

Le voci di spesa rientrano di norma nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) ovvero nella somma forfettaria di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 ad eccezione dei costi relativi alla realizzazione di workshop per i quali si applicano i costi reali, così come previsto dal bando 1.1 e successive modifiche di cui al Decreto n.17026 del 20.11.2017.

6.1.6 Localizzazione degli interventi

Gli interventi formativi possono essere svolti sull'intero territorio regionale mentre le visite guidate che fanno parte del programma dei corsi di formazione possono essere svolte anche fuori dal territorio regionale con la limitazione ai Paesi UE.

6.1.7 Documenti specifici

Al fine della valutazione delle attività di formazione proposte è necessaria la compilazione della sezione C10 (sottomisura 1.1) del formulario generale del PS-GO. Inoltre dovranno essere compilati i seguenti documenti da allegare all'istanza:

1. Scheda di previsione finanziaria per corsi e coaching (allegato 1). Il contributo derivante dall'applicazione delle UCS, in fase di istruttoria della domanda di aiuto, terrà conto dei dati inseriti nell'allegato e a consuntivo si baserà sui dati reali derivati dall'attività di formazione effettivamente svolta (numero allievi effettivamente formati, numero ore di formazione effettivamente erogate, interventi di coaching realizzati);
2. risorse umane impiegate per le attività di formazione (allegato 2);
3. dichiarazione di disponibilità delle aziende ad ospitare gli allievi in coaching sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda ospitante (allegato 3).

Inoltre, alla domanda di aiuto dovrà essere presentata la documentazione prevista dal bando 1.1 con l'esclusione della suddetta documentazione già presentata in fase di istanza. Non è necessario raccogliere le preadesioni dei destinatari finali come richiesto nel bando 1.1.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità in fase di istruttoria della domanda di aiuto.

6.1.8 Principi e criteri di valutazione delle proposte

La Commissione di valutazione del PS-GO valuta l'ammissibilità delle azioni formative inserite nel Piano attribuendo il relativo punteggio in base ai criteri inerenti i principi di cui al paragrafo 7.1 – Criteri di selezione del Bando PS-GO.

6.1.9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente bando e nel bando 1.1, si rimanda alle Direttive comuni per l'attivazione della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" approvate con Delibera n.1249 del 13-11-2017.

6.2 Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PS-GO, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 1.2 "Progetti dimostrativi e azioni informative", approvato con D.D. n. 10792 del 19/07/2017 e pubblicato sul BURT Parte terza n. 31 del 02/08/2017, Supplemento n. 109 (di seguito bando 1.2).

La sottomisura 1.2 è attivata obbligatoriamente nel PS-GO. Con tale sottomisura si intende perseguire l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso azioni di informazione, destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio operanti in zone rurali.

L'operazione è relativa al sostegno per l'erogazione di attività di informazione finalizzate a realizzare attività di disseminazione di informazioni rilevanti per le attività agricole, agroalimentari, forestali. Possono essere realizzate tramite incontri, presentazioni oppure diffuse su mezzo cartaceo o informatico (è vietato l'inserimento di promozioni pubblicitarie di qualunque tipo).

Le tipologie previste sono: presentazioni pubbliche, incontri tematici e produzione di materiale informativo.

Tutti gli interventi dovranno essere coerenti con la tematica e l'innovazione oggetto del PS-GO.

Non sono finanziabili le attività dimostrative così come definite nella scheda di Misura. Tali attività potranno essere finanziate con la sottomisura 16.2 in quanto parti integranti del progetto di innovazione.

6.2.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

L'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, comma 2, secondo capoverso, individua i beneficiari del sostegno come i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza. Ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 38, comma 4, del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che siano erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione.

A differenza del bando singolo sottomisura 1.2 possono essere beneficiari i soggetti in grado di organizzare azioni informative purché vi sia coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità della sottomisura 1.2.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere l'accordo di cooperazione o l'ATS per la realizzazione del PS-GO.

Il PS-GO, che comprende le operazioni sottomisura 1.2, è presentato dal soggetto capofila mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti partecipanti al progetto.

6.2.2 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate nelle attività informative, sono destinatari finali delle iniziative gli addetti del settore agricolo e forestale. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale.

In particolare, le attività sono rivolte a:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di Enti gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed Enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare alle iniziative divulgative anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

6.2.3 Tematiche delle azioni informative

Le tematiche oggetto delle azioni informative dovranno essere coerenti con la tematica e l'innovazione oggetto del PS-GO di cui fanno parte integrante e sostanziale.

6.2.4 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziati sono finalizzati a realizzare attività di disseminazione di informazioni rilevanti per le imprese interessate all'adozione delle innovazioni oggetto del PS-GO. Possono essere realizzati tramite incontri tecnici/tematici, presentazioni pubbliche, oppure diffuse su mezzo cartaceo o informatico (è vietato l'inserimento di promozioni pubblicitarie di qualunque tipo). In particolare le tipologie di intervento previste sono:

- Presentazioni pubbliche: convegni, seminari e iniziative informative con presenza di uno o più relatori esterni su tematiche specifiche, oppure su problematiche particolari di gruppi di agricoltori che siano emerse attraverso una diagnosi preventiva sulle condizioni le pratiche ed i problemi delle aziende coinvolte nel GO o interessate all'innovazione messa in pratica dal GO.
- Incontri tematici: iniziativa informativa di natura tecnico operativa, con la presenza di uno o più tecnici esperti. Nell'ambito degli incontri tematici possono essere previste "Sessioni pratiche", ovvero iniziative informative in campo con la presenza di tecnici esperti nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica, ecc..
- Produzione di materiale informativo: cartaceo, elettronico ed in rete web. Sono previste pubblicazioni e riprese video e audio, opuscoli pieghevoli, newsletter, applicazioni informatiche (blog, forum, chat, piattaforme di condivisione di media, social network, etc.), sezioni specifiche dei siti istituzionali.
- Sito web obbligatorio del GO e del suo Piano Strategico.

6.2.5 Spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione e realizzazione delle azioni di informazione, di cui alla sottomisura 1.2 sono:

1. costo del personale coinvolto nella organizzazione e realizzazione delle attività;
2. missioni e trasferte del personale coinvolto;
3. spese per la predisposizione di materiale didattico e informativo;
4. costo degli spazi utilizzati per le attività informative (comprese le attrezzature e strutture tecniche);
5. spese specifiche sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di presentazioni pubbliche e incontri tematici;
6. spese generali nella misura massima del 5% rispetto al totale dell'investimento per la sottomisura.

6.2.6 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. spese di gestione e funzionamento dei beneficiari/partner per le spese non pertinenti rispetto alle iniziative informative;
2. spese di trasferta (viaggio, alloggio) dei destinatari dalla loro residenza alla sede dell'iniziativa;
3. spese sostenute per servizio di catering e ristorazione
4. le spese pagate in contanti o con carte prepagate;
5. le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

6.2.7 Spesa massima ammissibile

I valori della spesa massima ammissibile per le azioni previste è riassunta nella tabella che segue:

TIPOLOGIE AZIONI INFORMATIVE	DESCRIZIONE	COSTO MASSIMO €
Presentazioni pubbliche	Convegni, seminari e iniziative informative con presenza di uno o più relatori esterni su tematiche specifiche, oppure su problematiche particolari di gruppi di agricoltori che siano emerse attraverso una diagnosi preventiva sulle condizioni le pratiche ed i problemi delle aziende coinvolte (durata minima 4 ore durata massima 8 ore al giorno)	5.000
Incontri tematici	Iniziativa informativa di natura tecnico operativa, con la presenza di uno o più tecnici esperti. Nell'ambito degli incontri tematici possono essere previste "Sessioni pratiche", ovvero iniziative informative in campo con la presenza di tecnici esperti nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica (durata minima 4 ore durata massima 8 ore al giorno)	3.500
Personale	Per i massimali di costo delle risorse professionali si deve fare riferimento alla DG 635 del 18/05/2015	

Per le spese di cui sopra, in fase di domanda di aiuto non è richiesta la documentazione comprovante la congruità della spesa se questa rientra nei massimali sopra indicati. Tale documentazione (preventivi) sarà acquisita da parte del beneficiario prima dell'effettuazione della spesa e sarà allegata alla documentazione in domanda di pagamento.

Per quanto riguarda la produzione di materiale informativo e del sito web non sono previsti dei massimali di spesa e quindi non si applica la semplificazione procedurale sopra esposta.

6.2.8 Documenti specifici

Al fine della valutazione delle attività di informazione proposte è necessaria la compilazione della sezione C.9 (sottomisura 1.2) del formulario generale del PS-GO e allegare all'istanza la copia dello statuto vigente o atto costitutivo del soggetto beneficiario della sottomisura al fine della verifica della coerenza dell'oggetto sociale con quanto riportato al precedente Par. 6.2.1 "Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto".

Rispetto a quanto previsto dal bando 1.2, alla domanda di aiuto dovranno essere allegati solamente i curricula delle risorse umane impiegate nelle attività informative.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità in fase di istruttoria della domanda di aiuto.

6.2.9 Principi e criteri di valutazione delle proposte

La Commissione di valutazione del PS-GO valuta l'ammissibilità del progetto di divulgazione quale parte integrante del Piano Strategico attribuendo il relativo punteggio in base ai criteri inerenti i principi di cui al paragrafo 7.1 – Criteri di selezione del Bando PS-GO.

6.2.10 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente bando e nel bando 1.2, si rimanda alle Direttive comuni per l'attivazione della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" approvate con Delibera n.1249 del 13-11-2017.

6.3 Sottomisura 1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali"

La sottomisura denominata "1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali" di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, è finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale ai Beneficiari che realizzano interventi di trasferimento dell'innovazione, l'obiettivo è quello di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso l'organizzazione di visite aziendali di interesse rilevante per le attività agricole, agroalimentari e forestali nell'ambito del Piano Strategico del Gruppo Operativo (PS-GO) del PEI-AGRI in cui si inserisce.

6.3.1 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 22/12/2017 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.49744(2017/XA) Sottomisura 1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali". Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 702/2014 nel modo sotto riportato:

- formazione rivolta al settore forestale ai sensi dell'articolo 38 del REG 702/2014. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 80% delle spese ammissibili.

6.3.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

L'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, comma 2, secondo capoverso, individua i beneficiari del sostegno come i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza. Ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 38, comma 4, del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che siano erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione.

I beneficiari sono Soggetti in grado di organizzare visite aziendali purché vi sia coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità della sottomisura 1.3. A questo proposito allegare all'istanza la copia dello statuto vigente o atto costitutivo del soggetto beneficiario della sottomisura.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere l'accordo di cooperazione o l'ATS per la realizzazione del PS-GO.

Il PS-GO, che comprende le operazioni sottomisura 1.3, è presentato dal soggetto capofila mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti partecipanti al progetto.

6.3.3 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate dal PS-GO, sono destinatari finali delle visite aziendali gli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale. In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

I destinatari finali dovranno presentare domanda di partecipazione alle iniziative e dichiarare di non essere imprese in difficoltà e di non essere sottoposte ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

6.3.4 Condizioni di accesso generali

I beneficiari, oltre a quanto riportato al precedente paragrafo 2.1, devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare anche le condizioni di ammissibilità di seguito elencate.

Le imprese richiedenti non devono risultare *imprese in difficoltà*, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 o nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico) . Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

6.3.5 Tematiche delle visite

Le tematiche oggetto delle visite aziendali dovranno essere coerenti con la tematica e l'innovazione oggetto del PS-GO di cui fanno parte integrante e sostanziale.

6.3.6 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziabili sono quelli relativi all'organizzazione e realizzazione di visite aziendali per l'acquisizione di esperienze e competenze rilevanti per le attività agricole, agroalimentari e forestali coerenti con quanto previsto dal PS-GO di cui fanno parte integrante.

Le tipologie di intervento previste sono:

- le visite aziendali;
- le attività informative e relativo materiale collegato alla visita aziendale.

Non sono finanziabili gli scambi interaziendali.

6.3.7 Localizzazione degli interventi

Le visite aziendali possono essere svolte anche fuori dal territorio regionale con la limitazione ai Paesi UE.

6.3.8 Spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione e realizzazione delle visite aziendali sono:

a) Personale dipendente e non dipendente coinvolto nell'organizzazione e realizzazione delle visite.

La voce "Personale" comprende il personale dipendente a tempo indeterminato, quello con contratto a tempo determinato o quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività previste dal progetto.

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 1.3 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto per il costo orario previsto dal contratto del dipendente stesso;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente contratti di collaborazione, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base di questi contratti, che devono contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, le ore di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste e il relativo costo orario.

Per ogni persona impiegata sarà preso come base per il calcolo il costo effettivo annuo lordo (escluso IRAP) relativamente al tempo (ore) effettivamente dedicato al progetto.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività progettuali sul totale delle ore rese da parte del personale.

Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al progetto che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Riguardo ai contratti a tempo determinato e le altre tipologie di rapporto con il personale non dipendente, sono considerati validi quelli sottoscritti nel periodo di eleggibilità oppure i contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi, oppure, qualora venga modificato l'oggetto del contratto, inserendo le attività relative al progetto.

Le spese riferite a titolari di impresa e/o legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo e/o soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento.

b) Missioni e trasferte del personale coinvolto

Per il personale (come sopra definito) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

1. Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

2. Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

c) spese per la predisposizione di materiale didattico e informativo collegato alla visita aziendale (investimenti immateriali)

Gli investimenti immateriali comprendono:

- consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione delle attività previste dalla sottomisura;
- onorari di professionisti;

d) costo degli spazi utilizzati per le attività collegate alla visita aziendale comprese le attrezzature e strutture tecniche (Beni di consumo e noleggi)

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. Comprendono materiali da consumo specifico strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto.

e) spese dei partecipanti alle visite

- spese di viaggio;
- spese di vitto e alloggio.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti possono essere sostenute direttamente dal beneficiario dell'aiuto se queste faranno parte dell'organizzazione del servizio e saranno affrontate in maniera cumulativa per tutti i partecipanti, oppure potranno essere rimborsate dal beneficiario al partecipante, dietro presentazione di giustificativi di spesa, il quale a sua volta renderà la spesa sostenuta all'AdG che provvederà al rimborso. Valgono a questo riguardo le predette specifiche previste per le spese di missioni e trasferte per il personale coinvolto.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni in riferimento a "Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese", "Periodo di eleggibilità della spesa e inizio delle attività" e "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza", si rimanda a quanto previsto dalle Direttive comuni per l'attivazione della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"

6.3.9 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di spesa:

- spese di gestione e funzionamento del beneficiario (ad es. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.);
- le spese pagate in contanti o con carte prepagate;
- le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- spese generali

6.3.10 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (CE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento,

costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

6.3.11 Principi e criteri di valutazione delle proposte

La Commissione di valutazione del PS-GO valuta l'ammissibilità del progetto di visite aziendali quale parte integrante del Piano Strategico attribuendo il relativo punteggio in base ai criteri inerenti i principi di cui al paragrafo 7.1 – Criteri di selezione del Bando PS-GO.

6.3.12 Contenuti della domanda di aiuto

Per quanto riguarda i contenuti della domanda di aiuto si rimanda alle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 e s.m.i.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione che attesti la congruità della spesa come previsto dalle Direttive comuni per l'attivazione della misura 1.

6.3.13 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle Direttive comuni per l'attivazione della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", di cui alla Delibera n.1249 del 13-11-2017

.

6.4 Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"

6.4.1 Denominazione e finalità della sottomisura

Sostegno a progetti pilota e di cooperazione (art. 35 com. 1 lettera b, Regolamento (UE) n. 1305/2013).

La sottomisura è finalizzata a:

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani;
- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale e forestale volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

Le operazioni del PS-GO che fanno capo a questa sottomisura, dunque, dovranno essere parte integrante del Piano Strategico e basate sul trasferimento di innovazioni inerenti le tematiche del bando, dovranno essere supportate da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali, le attività dimostrative e divulgative. Le attività dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario, tenendo conto anche dei fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e delle priorità individuate e riportate nella strategia di *Smart Specialisation* regionale (approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18/11/2014).

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati delle operazioni finanziate sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dal beneficiario della sottomisura 1.2 e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento agli imprenditori agricoli e forestali.

6.4.2 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli, agro-industriali e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere, congiuntamente agli altri partner, l'accordo di cooperazione o l'ATS per la realizzazione del PS-GO.

I partner coinvolti nella realizzazione delle operazioni relative alla sottomisura 16.2 devono essere funzionali allo svolgimento delle attività previste. Tra i predetti partner devono essere presenti almeno 2 imprese agricole e/o forestali ed 1 soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

I partner, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, devono avere una Unità produttiva nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

6.4.3 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2 "Condizioni di accesso generali" del presente allegato.

La sottomisura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologia. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

È esclusa dal sostegno della sottomisura 16.2 qualsiasi attività di ricerca.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato".

6.4.4 Investimenti e costi ammissibili

La tipologia di investimenti e di costi ammissibili sono i seguenti:

- a. costituzione, funzionamento, coordinamento e gestione del GO
- b. animazione (incontri, focus groups, riunioni, ecc.). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- d. costi diretti del progetto finalizzati all'innovazione (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali, spese generali);
- e. realizzazione di test e prove;
- f. partecipazione alle attività della Rete PEI europea;
- g. attività legata al networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

1. Spese generali
2. Investimenti immateriali
3. Personale dipendente e non dipendente
4. Missioni e trasferte
5. Beni di consumo e noleggi
6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)
7. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

6.4.5 Limitazioni collegate agli investimenti

1. *Spese generali e investimenti immateriali*

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
spese generali	- consulenze tecniche e finanziarie	Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
	- onorari di professionisti	
	- studi di fattibilità	
	- acquisto brevetti e licenze	
	- spese bancarie/legali/notarili	
	- spese tenuta c/c dedicato	
	- spese garanzia fideiussoria	
investimenti immateriali	- consulenze tecniche e finanziarie	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali
	- acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione	
	- onorari di professionisti	
	- acquisizione certificazioni	

2. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.2 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le ore/giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

3. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparate;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Questo solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

4. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

5. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi, che solo in questo caso interamente imputabili. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso. La spesa per la realizzazione dei prototipi può essere ammessa solo per i rappresentanti diretti della filiera su cui verte il progetto, siano essi produttori primari o trasformatori.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di valutazione del PS-GO che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

6. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compresi hardware e software, funzionali alle attività previste dal progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori. In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio delle suddette macchine e attrezzature e tali spese vanno ricondotte alla voce "Beni di consumo e noleggi".

6.4.6 Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale e l'intensità è quella riportata al paragrafo "Minimali e massimali di contributo" del Bando PS-GO sia per quanto riguarda il progetto di cooperazione sia relativamente alla singola domanda di aiuto.

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

6.4.7 Principi e criteri di valutazione delle proposte

La Commissione di valutazione del PS-GO valuta l'ammissibilità delle operazioni relative alla sottomisura 16.2 quale parte integrante del Piano Strategico attribuendo il relativo punteggio in base ai criteri inerenti i principi di cui al paragrafo 7.1 – Criteri di selezione del Bando PS-GO.

6.4.8 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento" vigenti al momento dell'espletamento delle procedure.